

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 021/CGF  
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 215/CGF – RIUNIONE DEL 25 MARZO 2011

## I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Roberto Caponigro, Prof. Francesco Delfini, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

### 1) **RECLAMO SIG. STEFANO SANDERRA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'AMMENDA DI €1.500,00;**
- **DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE;**

**INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LATINA/POMEZIA DEL 27.2.2011**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 1247DIV dell'1.3.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 124/DIV dell'1.3.2011, a seguito della gara Latina/Pomezia, 2<sup>a</sup> Divisione, del 27.2.2011, ha inflitto all'allenatore del Latina Calcio S.r.l. Stefano Sanderra la sanzione della squalifica per 4 gare effettive e ammenda €1.500,00 “per condotta gravemente scorretta verso un calciatore della squadra avversaria; allontanato, attendeva l'arbitro che rientrava negli spogliatoi per l'intervallo e gli impediva di entrare nel suo spogliatoio con atteggiamento minaccioso e gli rivolgeva reiterate frasi offensive, successivamente tentava di avvicinarsi all'arbitro prontamente fermato dagli addetti alla sicurezza che permettevano all'arbitro di rientrare nel suo spogliatoio mentre il medesimo allenatore ripeteva più volte ulteriori frasi offensive”.

Il tesserato signor Stefano Sanderra – che ha nominato legali di fiducia gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone - ha proposto reclamo avverso tale provvedimento, sostenendo che, dall'esame degli atti ufficiali e dall'analisi dell'effettivo comportamento posto in essere, sarebbe possibile desumere l'assoluta eccessività e sproporzione della sanzione irrogata.

In particolare, la condotta ascritta al tecnico dovrebbe essere qualificata come meramente irriguardosa o scorretta nei confronti dell'arbitro, mentre non sarebbero ravvisabili gli estremi della minaccia verso il direttore di gara.

In conclusione - richiamando la situazione di particolare tensione, l'assenza di precedenti in capo all'interessato nonché la giurisprudenza che, persino per fattispecie più deprecabili, ha sempre previsto squalifiche non superiori a tre gare - ha chiesto la riduzione della sanzione irrogata, da contenersi, almeno, in 3 giornate.

Il reclamo è infondato e va di conseguenza respinto.

Dal rapporto dell'Arbitro, emerge che nel primo tempo l'allenatore del Latina signor Stefano Sanderra è stato allontanato “perché a gioco fermo entrava un metro in campo e diceva a un giocatore avversario ‘sei un pezzo di merda, non rompere i coglioni’”; emerge inoltre che “a metà tempo, mi aspettava negli spogliatoi senza che nessun dirigente locale lo fermasse, mi ha costretto a

finire spalle al muro (davanti tra l'altro al Commissario di campo e al rappresentante della Procura Federale oltre che a due uomini delle forze dell'ordine) e ha iniziato a inveire contro il mio operato con frasi tipo 'che ..... stai facendo, ci stai penalizzando: come domenica scorsa siamo vittime dei vostri errori'. Questo mi gridava in volto a 50 centimetri di distanza: solo l'intervento degli steward ha permesso il mio ritorno negli spogliatoi. Dal mio spogliatoio sentivo ancora gridare 'sei un pezzo di ..... ' per due volte".

Dalla relazione del collaboratore della Procura Federale signor Luigi Consales emerge altresì che "alla fine del primo tempo, l'allenatore del Latina, sig. Sanderra Stefano, inveiva contro l'arbitro, nello spogliatoio, durante l'intervallo, con toni violenti per la sua espulsione avvenuta nel 1° tempo che evidentemente non condivideva".

Sulla base della ricostruzione dei fatti, la Corte rileva che la condotta tenuta dal signor Sanderra non può essere considerata come meramente irrispettosa, ma è più propriamente qualificabile come minacciosa, atteso che dal rapporto arbitrale emerge, tra l'altro, "mi ha costretto a finire spalle al muro" e "questo mi gridava in volto a 50 centimetri di distanza: solo l'intervento degli steward ha permesso il mio ritorno negli spogliatoi".

A ciò si aggiungano le reiterate frasi offensive rivolte al direttore di gara sia prima che questi rientrasse negli spogliatoi sia dopo il suo rientro negli spogliatoi; peraltro, lo stesso collaboratore della Procura Federale ha evidenziato come il signor Sanderra abbia inveito contro l'arbitro "con toni violenti".

Inoltre, occorre rilevare che l'atteggiamento minaccioso e la condotta reiteratamente ingiuriosa nei confronti del direttore di gara seguiva all'espulsione del reclamante nel corso del primo tempo per condotta, definitiva dal Giudice Sportivo "gravemente scorretta verso un calciatore della squadra avversaria", la quale, già di per sé, avrebbe giustificato la sanzione della squalifica almeno per 1 gara effettiva.

In definitiva, la sanzione irrogata risulta congrua e proporzionata in relazione alla gravità dei fatti accertati.

Alla reiezione del ricorso segue l'addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Stefano Sanderra.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RECLAMO GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIULIANOVA/CHIETI DEL 6.3.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV dell'8.3.2011)

Con ricorso, tempestivamente preannunciato dalla richiesta di copia degli atti, la società Giulianova si doleva della decisione resa dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con la quale alla stessa era stata comminata l'ammenda di €5.000,00 in quanto i sostenitori del Giulianova, durante la gara con il Chieti, rivolgevano ad un assistente reiterate frasi offensive e minacciose ed indirizzavano allo stesso numerosi sputi che lo raggiungevano in più parti del corpo.

Gli articolati motivi di doglianza predisposti dal Giulianova tendevano a limitare la responsabilità della società abruzzese dissociando la stessa dal comportamento dei propri tifosi. Affermava, invero, la società Giulianova di aver cercato di impedire i comportamenti di un gruppo di tifosi contrario all'adozione della cosiddetta "tessera del tifoso" e rilevava che a causa dei comportamenti di una pur limitata parte della tifoseria la società del Giulianova aveva già subito, in precedenza, nel corso della corrente Stagione Sportiva sanzioni superiori a €20.000,00.

Chiedeva, pertanto, la riduzione della sanzione, adducendo la sussistenza delle cause scriminanti previste dall'art. 13 C.G.S..

Nel corso dell'adunanza svoltasi in data 25.3.2011, le ragioni della società Giulianova Calcio venivano ulteriormente ribadite dal dott. Tambone, all'uopo delegato dalla società ricorrente.

Il ricorso deve essere respinto.

Invero, le esimenti e le attenuanti, relative al comportamento dei sostenitori, debbono a norma dell'art. 13 dell'attuale C.G.S., essere tutte e cinque congiuntamente presenti. Esse, sono state precisate dal primo comma dell'articolo in esame nel seguente modo:

1) la società deve avere adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi di gestione idonei a prevenire i comportamenti violenti e/o discriminatori dei propri tifosi;

2) la società deve aver concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti nell'individuare le misure atte a prevenire fatti violenti o discriminatori;

3) la società deve aver immediatamente agito per far cessare le manifestazioni di contestazione e/o di violenza;

4) gli altri sostenitori presenti devono aver manifestato il proprio dissenso dalla parte della tifoseria che contestava;

5) deve essersi riscontrato, ad opera degli ufficiali di gara e degli altri soggetti preposti alla verbalizzazione (art. 35 CGS), che non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società ospitante.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che non sussista, nel caso di specie, la compresenza delle scriminanti previste dall'art. 13 del vigente C.G.S.. Pertanto, il ricorso proposto dalla società Giulianova Calcio deve essere respinto e per l'effetto va addebitata la tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova (Teramo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3) RECLAMO SPEZIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELLA SQUALIFICA AL CALC. CINTOI NICOLA FINO AL 31.5.2011;**
- **DELLA SQUALIFICA AL CALC. GRASSELLI ALESSANDRO FINO AL 31.5.2011, SEGUITO GARA - TORNEO VIAREGGIO CUP - COPPA CARNEVALE 2011 - NAPOLI/SPEZIA DEL 26.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 130/DIV del 9.3.2011)

Con un unico ricorso la società Spezia Calcio, proponeva le proprie doglianze avverso:

a) la squalifica fino al 31.5.2011 al calciatore Cintoli Nicola;

b) la squalifica fino al 31.5.2011 al calciatore Grasselli Alessandro.

Trattandosi di diversi ricorsi relativi a situazioni non connesse tra loro, la Corte ritiene preliminarmente di separarli in due distinti appelli.

### **RECLAMO PROPOSTO DALLA SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALC. CINTOI NICOLA FINO AL 31.5.2011**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 130/DIV del 9.3.2011, a seguito della gara Napoli/Spezia del 26.2.2011 valida per il 63° Torneo Viareggio Cup – Coppa Carnevale 2011, ha inflitto al signor Nicola Cintoi la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.5.2011 “per avere, al termine della gara colpito con calci e pugni alcuni calciatori della squadra avversaria”.

La società Spezia Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo, in particolare, che, avendo lo Spezia Calcio raggiunto il risultato di parità al 45° del secondo tempo su calcio di rigore, la concessione della massima punizione avrebbe scatenato nei calciatori del Napoli una violenta reazione anche nei confronti dei calciatori dello Spezia, i quali avrebbero subito una

vera e propria aggressione da parte di alcuni tesserati della squadra avversaria, sicché i fatti contestati al sig. Cintoï sarebbero espressione di legittima difesa.

La reclamante, pertanto, ha dedotto l'incongruenza della sanzione della qualifica fino al 31.5.2011, a fronte del comportamento aggressivo posto in essere dai tesserati avversari ai quali è stata irrogata la sanzione della squalifica sino al 30.6.2011.

La Spezia Calcio S.r.l. ha chiesto di annullare la squalifica e, in via meramente subordinata, di ridurre la stessa nella misura minima possibile o, comunque, in quella minore che la Corte intenderà riconoscere.

La sanzione della squalifica fino a tutto il 31.5.2011 è stata inflitta al signor Cintoï "per avere, al termine della gara colpito con calci e pugni alcuni calciatori della squadra avversaria".

La descrizione dell'accaduto è riportata nel rapporto dell'Assistente sig. Valerio Bertuccioli, dal quale emerge che "vedevo inoltre il n° 13 Cintoï Nicola della società Spezia, che colpiva con calci e pugni alcuni avversari".

La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nella parte in cui è stata chiesta la riduzione della sanzione, con fissazione del dies ad quem della squalifica al 30.4.2011.

Occorre considerare, infatti, che, se non è possibile dagli atti di gara ritenere che la condotta posta in essere dal tesserato costituisca una legittima difesa a seguito di un'aggressione subita da tesserati della squadra avversaria, è invece plausibile riconoscere - anche in considerazione della dinamica della gara, che ha visto pareggiare lo Spezia su calcio di rigore all'ultimo minuto - l'attenuante della provocazione, che tanto più può avere inciso sulla riprovevole condotta posta in essere in ragione della giovane età dell'atleta..

Pertanto, la Corte ritiene equo ridurre la sanzione inflitta al reclamante e determinare il *dies* ad quem della stessa al 30.4.2011.

Al parziale accoglimento del ricorso, segue la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposta dalla Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia, limita al 30 aprile 2011 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cintoï Nicola.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **RECLAMO PROPOSTO DALLA SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALC. GRASSELLI ALESSANDRO FINO AL 31.5.2011**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 130/DIV del 9.3.2011, a seguito della gara Napoli/Spezia del 26.2.2011 valida per il 63° Torneo Viareggio Cup – Coppa Carnevale 2011, ha inflitto al sig. Alessandro Grasselli la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.5.2011 "per avere, al termine della gara, colpito con calci, manate e pugni al viso calciatori della squadra avversaria".

La società Spezia Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo, in particolare, che, avendo lo Spezia Calcio raggiunto il risultato di parità al 45° del secondo tempo su calcio di rigore, la concessione della massima punizione avrebbe scatenato nei calciatori del Napoli una violenta reazione anche nei confronti dei calciatori dello Spezia, i quali avrebbero subito una vera e propria aggressione da parte di alcuni tesserati della squadra avversaria, sicché i fatti contestati al sig. Grasselli sarebbero espressione di legittima difesa.

La reclamante, pertanto, ha dedotto l'incongruenza della sanzione della qualifica fino al 31.5.2011, a fronte del comportamento aggressivo posto in essere dai tesserati avversari ai quali è stata irrogata la sanzione della squalifica sino al 30.6.2011.

La Spezia Calcio S.r.l. ha chiesto di annullare la squalifica e, in via meramente subordinata, di ridurre la stessa nella misura minima possibile o, comunque, in quella minore che la Corte intenderà riconoscere.

La sanzione della squalifica fino a tutto il 31.5.2011 è stata inflitta al signor Grasselli "per avere, al termine della gara, colpito con calci, manate e pugni al viso calciatori della squadra avversaria".

La descrizione dell'accaduto è riportata nel rapporto dell'Assistente sig. Lorenzo Biasini, dal quale emerge che "il n. 2 Grasselli Alessandro (capitano – Spezia) tirava calci, manate e pugni in faccia a calciatori del Napoli".

La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nella parte in cui è stata chiesta la riduzione della sanzione, con fissazione del *dies ad quem* della squalifica al 30.4.2011.

Occorre considerare, infatti, che, se non è possibile dagli atti di gara ritenere che la condotta posta in essere dal tesserato costituisca una legittima difesa a seguito di un'aggressione subita da tesserati della squadra avversaria, è invece plausibile riconoscere - anche in considerazione della dinamica della gara, che ha visto pareggiare lo Spezia su calcio di rigore all'ultimo minuto - l'attenuante della provocazione, che tanto più può avere inciso sulla riprovevole condotta posta in essere in ragione della giovane età dell'atleta.

Pertanto, la Corte ritiene equo ridurre la sanzione inflitta al reclamante e determinare il *dies ad quem* della stessa al 30.4.2011.

Al parziale accoglimento del ricorso, segue la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposta dalla Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia, limita al 30 aprile 2011 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Grasselli Alessandro.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4) RECLAMO CALC. KRASSIMIR CHOMAKOV AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTAGLI SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 30, IV COMMA, STATUTO FEDERALE, ED ALL'ART. 94, II COMMA, N.O.I.F. (N. 5050/905 PF09-10/AM/MA DEL 10.2.2011)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 14.3.2011)

**5) RECLAMO U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

**- DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. TUROTTI SANDRO, DIRETTORE GENERALE;**

**- DELL'AMMENDA DI €5.000,00 ALLA RECLAMANTE;**

**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 91, COMMA 2, N.O.I.F., ED IN RIFERIMENTO ALL'ART. 16 DELL'ACCORDO COLLETTIVO (N. 5050/905 PF09-10/AM/MA DEL 10.2.2011)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 14.3.2011)

Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi di cui in epigrafe, che hanno ad oggetto provvedimenti che traggono origine da fatti storici in parte comuni ed involgono comunque questioni giuridiche in parte comuni.

Nel procedimento instaurato dal signor Krassimir Chomakov avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, di cui al Com. Uff. n. 66/CDN del 15.3.2011, con la quale gli è stata comminata la sanzione della squalifica per mesi 6, a ragione della ritenuta violazione dell'art. 30 Statuto F.I.G.C. per avere intrapreso azione esecutiva nei confronti della società U.S. Cremonese S.p.A. in assenza di preventiva autorizzazione e dunque in violazione del "vincolo di giustizia" e comunque senza avere preventivamente notificato la propria iniziativa alla Lega di appartenenza. Nel ricorso il reclamante ha chiesto il proprio proscioglimento e l'annullamento e/o revoca della sanzione irrogata.

Nel procedimento instaurato dalla U.S. Cremonese S.p.A. e dal signor Sandro Turotti avverso la decisione, di cui al medesimo Com. Uff. n. 66/CDN del 15.3.2011, con cui al primo è stata irrogata la sanzione di 6 mesi di inibizione ed alla seconda quella dell'ammenda di €5.000,00, per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 91, comma 2, N.O.I.F. ed in riferimento all'art. 16 dell'Accordo collettivo, per avere a) sottratto alla disponibilità del calciatore

signor Krassimir Chomakov la somma di € 9.093,51 versandola all'Erario e b) non aver provveduto a reintegrare il predetto calciatore negli allenamenti della prima squadra, come previsto nella decisione del Collegio arbitrale cui era stata sottoposta la controversia tra il calciatore e la società calcistica. Nel ricorso i reclamanti hanno chiesto il proprio proscioglimento e l'annullamento e/o revoca delle sanzioni irrogate e, in subordine, la riduzione delle sanzioni medesime.

In udienza sono stati sentiti il rappresentante della Procura Federale, il difensore del signor Krassimir Chomakov (pure presente), e quello del signor Sandro Turotti e della U.S. Cremonese S.p.A..

Ritiene questa Corte che il reclamo del sig. Krassimir Chomakov vada accolto.

Come analiticamente esposto dal difensore del reclamante, non può infatti ritenersi che questi abbia violato il vincolo di giustizia.

L' art. 30 dello statuto F.I.G.C., la cui asserita violazione è stata posta a base del provvedimento sanzionatorio impugnato prevede infatti, al comma 4, che: <<4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il **ricorso alla giurisdizione statale** in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali>>.

Come fatto palese dal significato proprio delle parole impiegate nella predetta norma dello Statuto F.I.G.C. (per impiegare il canone ermeneutico che l'art. 12 preleggi indica per la interpretazione della legge), ciò che può costituire violazione del vincolo di giustizia è esclusivamente il ricorso alla giurisdizione statale: ciò che va inteso nel senso tecnico di *iuris dicere* ed in una accezione restrittiva, quale potere di decidere una controversia con efficacia vincolante per le parti. E la ragione di tale divieto non può che essere rinvenuta nella predisposizione, da parte dell'ordinamento sportivo, di strumenti alternativi alla giurisdizione statale – e funzionalmente omogenei - per la decisione di controversie tra i soggetti di cui al comma 1: ciò che è previsto nei precedenti commi 2 e 3 dell'art. 30 dello Statuto, che attribuisce appunto il potere decisorio vincolante per tali soggetti agli organi interni di giustizia federale ed ad arbitri.

E' allora agevole verificare che alcuno di tali organi ha poteri di esecuzione coattiva per attuare le decisioni, di carattere patrimoniale, dai medesimi pronunciate: con ciò confermandosi che la concorrenza della propria potestà decisoria con quella degli organi giudiziari statuali si potrebbe in astratto configurare esclusivamente per la pronuncia di provvedimenti decisori, di accertamento o costitutivi, ma non già per la esecuzione dei provvedimenti medesimi, allorché a contenuto di condanna patrimoniale; il che vale a confermare che il termine *giurisdizione* impiegato nel comma 4 dell'art. 30 in esame va inteso in senso restrittivo, ad escludere ogni attività di esecuzione forzata di provvedimenti decisori, che non può che compiersi con il concorso di organi statuali, dato il monopolio della forza e della coercizione *in executivis*, tipico di uno stato di diritto.

Nel caso concreto è indiscusso che il calciatore abbia adito il collegio arbitrale per la decisione della controversia insorta tra questi e la U.S. Cremonese, e che abbia successivamente agito in via esecutiva esclusivamente per la attuazione del lodo, in data 28 agosto 2009, ottenuto a proprio favore dal Collegio arbitrale presso la Lega Pro, in difetto di spontanea attuazione da parte della medesima società calcistica.

Non ritiene dunque questa Corte che il calciatore abbia violato il vincolo di giustizia come sopra correttamente ricostruito. Con ciò rimane assorbito l'ulteriore argomento difensivo, pure dotato di pregio e prospettato in via gradata, secondo cui la concreta tipologia di esecuzione forzata prescelta, a discrezione del creditore (come consentito dall'art. 483 cod. proc. civ.) e cioè quella della espropriazione presso terzi (artt. 543 ss. cod. proc. civ.) ha importato, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice nella motivazione del provvedimento impugnato, una "*notifica della iniziativa alla propria Lega di appartenenza*" (nella veste di terza pignorata).

Il provvedimento a carico del calciatore, da questi impugnato, va dunque annullato, con revoca della sanzione irrogata e restituzione della tassa reclamo.

Quanto al ricorso riunito promosso dal signor Sandro Turotti e della U.S. Cremonese S.p.A. - accertatane la regolarizzazione, anche sotto il profilo della legittimazione alla impugnazione, a seguito del deposito in termini con la sottoscrizione dell'attuale Vice Presidente della società dott. Maurizio Calcinoni, non inibito - ritiene questa Corte che esso vada parzialmente accolto.

Il provvedimento impugnato ha infatti irrogato le sanzioni contestate a ragione di due condotte censurate in capo ai reclamanti: a) per aver sottratto alla disponibilità del calciatore signor Krassimir Chomakov la somma di €9.093,51 versandola all'Erario quale ritenuta d'acconto e b) per non aver provveduto a reintegrare il predetto calciatore negli allenamenti della prima squadra, come previsto nella decisione del Collegio arbitrale cui era stata sottoposta la controversia tra il calciatore e la società calcistica.

Quanto alla prima condotta, rileva il Collegio che essa possa essere stata frutto di errore scusabile, importando soluzione di questioni giuridiche e tributarie esorbitanti dalle competenze degli incolpati (malgrado il lodo arbitrale parzialmente ineseguito contenesse elementi di qualificazione del danno oggetto di condanna, che potevano dare orientamento nella qualificazione del risarcimento come non soggetto a ritenuta di acconto).

Non giustificata risulta invece la condotta sub b), essendo incontestato che la società calcistica non abbia dato esecuzione, per la parte in questione, alla decisione arbitrale di reintegra del calciatore, mentre alcuna efficacia esimente, sotto il profilo disciplinare, può trarsi dalla soggezione della società al pagamento del danno – sub specie di retribuzione per il periodo di mancata reintegrazione nella squadra – a favore del calciatore: ciò che fa comunque residuare una rilevanza disciplinare della mancata ottemperanza al lodo, quale violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. ritiene dunque di accogliere in parte il reclamo instaurato dal signor Krassimir Chomakov e per l'effetto:- riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al signor Sandro Turotti a mesi 4, nonchè riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona ad €3.000,00, disponendo la restituzione della tassa reclamo.

## **II° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Roberto Caponigro, Prof. Francesco Delfini, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

### **6) RECLAMO FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AL CALCIATORE SCIAUDONE DANIELE SEGUITO GARA SIRACUSA/FOLIGNO DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 15.3.2011)**

Con tempestivo ricorso motivato la società Foligno Calcio ha impugnato, innanzi alla seconda sezione della C.G.F., il provvedimento reso dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico e pubblicato sul Com. Uff. n. 133/DIV del 15.3.2011.

Con il proprio ricorso la ricorrente lamenta l'esistenza di un errore materiale nel quale è incorso il direttore di gara nel riportare, nel proprio referto, il nominativo del calciatore Sciaudone Daniele, n. 11 del Foligno, ammonito al 70° minuto della gara Siracusa/Foligno, in luogo di quello del calciatore Lamantia Andrea, n. 17 del Foligno, a detta della ricorrente, effettivamente ammonito. Di tale lamentata irregolarità non si sarebbe reso conto neppure il dirigente della stessa società Foligno. A supporto delle affermazioni proposte la società reclamante chiede ammettersi la prova televisiva.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto, a norma dell'art. 35, comma 1 punto 1, del vigente C.G.S.: “i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione delle gare”.

Invero, unica eccezione che può far venire meno il valore di piena prova del referto dell'arbitro e di quello dei suoi assistenti, è costituita dalla prova televisiva, prevista dal disposto dell'art. 35, comma 1 punto 3 C.G.S., ma tale prova televisiva, per trovare ingresso nell'ambito del Giudizio Sportivo, deve essere fatta valere sulla base della procedura d'urgenza prevista dalla stessa norma.

Nel caso di specie, invece, la società Foligno non ha attuato detto procedimento d'urgenza e conseguentemente l'analisi del ricorso non può trovare ingresso in questa sede.

In base alla dichiarata inammissibilità del ricorso deve essere addebitata alla società ricorrente la taxa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Foligno Calcio S.r.l. di Foligno (Perugia).

Dispone addebitarsi al taxa reclamo.

**7) RECLAMO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GAMBADORI ALESSANDRO SEGUITO GARA MONZA/SALERNITANA DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 15.3.2011)**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 133/DIV del 15.3.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore Gambadori Alessandro.

Tale decisione veniva assunta perché durante l'incontro Monza/Salernitana disputatosi il 13.3.2011, il Gambadori assumeva un comportamento violento nei confronti di un avversario pur senza avere la possibilità di giocare il pallone.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 15.3.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 23.3.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la taxa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 20 luglio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete